



Comune di Tavullia

Provincia di Pesaro e Urbino

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

C O P I A

Numero 25 Del 29-04-15

**Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI TASI - TRIBUTO
SERVIZI INDIVISIBILI 2015 (REVOCA DELIBERA CC 73 DEL 22.12.14)**

L'anno duemilaquindici il giorno ventinove del mese di aprile alle ore 21:00 si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica :

Paolucci Francesca	P	BERTUCCIOLI OTTAVIO	P
PIERI ALESSANDRO	P	FERRANDINO SONIA	P
MACCHINI LAURA	P	BANINI FABIO	P
SIGNORETTI AGOSTINO	P	BACCHINI ENRICO	P
FEDERICI PATRIZIO	P	DI STEFANI ROBERTA	P
MURATORI SARA	P	BORRA GIANCARLO	P
BARONCIANI MIRKO	P		

ne risultano presenti n. 13 e assenti n. 0.

Assume la presidenza il Signor Paolucci Francesca in qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Signor AIUDI DOTT. GIUSEPPE.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

BERTUCCIOLI OTTAVIO
FERRANDINO SONIA
BACCHINI ENRICO

Immediatamente eseguibile S

Soggetta a controllo N

Il Sindaco illustra la proposta di deliberazione n.26 del 22.04.2015 presentata dall'Area Servizi Istituzionali avente per oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI TASI - TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI 2015 (REVOCA DELIBERA CC 73 DEL 22.12.14)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

la Legge 27.12.2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) all'art.1, commi dal 639 al 705 ha istituito l'Imposta Unica Comunale, denominata IUC, con decorrenza dal 1 gennaio 2014 che riassume tre distinti presupposti impositivi:

IMU (Imposta Municipale Propria) di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali,

TASI (tributo sui servizi indivisibili) a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile,

TARI (tassa sui rifiuti) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Visti, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

669. il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti;

671. la TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;

672. in caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipula alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna;

676. l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;

677. il Comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;

678. per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676;

679. il Comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni ed esenzioni nel caso di:

a) abitazioni con unico occupante;

b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;

- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- e) fabbricati rurali ad uso abitativo;
- f) superfici eccedenti il normale rapporto tra produzione di rifiuti e superficie stessa;

681. nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal Comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;

682. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il Comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:

- a) *omissis*
- b) per quanto riguarda la TASI:

- 1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

683. il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, ...omissis..., e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

Considerato che:

l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dispone che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, e le tariffe dei servizi pubblici locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

il Decreto del 13 febbraio 2014 del Ministero dell'Interno ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali al 30 aprile 2014.

Tenuto conto che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, le prestazioni, le attività, le opere, forniti dai Comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa, secondo le seguenti definizioni:

- 1) servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune;
- 2) servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale;
- 3) servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale;

Viste:

la delibera di Consiglio Comunale n.71 del 22/12/2015 (pari seduta) con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale) ed in particolare l'art. 31 che stabilisce le modalità di versamento e le scadenze della TASI;

la deliberazione di Consiglio Comunale relativa alla determinazione delle aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2015 da approvarsi in pari seduta della presente;

Considerato che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

Dato atto che la presente proposta è stata esaminata dalla Commissione Bilancio e Patrimonio nella seduta del 18/12/2014;

Vista la nota del Ministero delle Finanze - Dipartimento delle finanze - Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale - Ufficio XIV - del 20.02.2015 prot. 4241, acquisita via PEC al prot. 1503 del 24.02.2015 **con la quale si contesta il mancato rispetto del vincolo** in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile, per effetto del quale la TASI si rende applicabile solo alle fattispecie non assogettate all'IMU.

Rilevato che di meglio specificare il tenore del dispositivo deliberato;

Visti i seguenti pareri espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali emanato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267:

- Visti i pareri favorevoli resi da:
- a) il Responsabile dell'Ufficio interessato per la regolarità tecnica;
- b) il Responsabile dell'Ufficio Ragioneria per la regolarità contabile;

La votazione, svoltasi per alzata di mano , dà il seguente risultato:

Presenti n.13
Astenuti n.2(Cons. Banini, Bacchini)
Votanti n. 11
Voti favorevoli n.10
Voti contrari n.1 (Borra)

DELIBERA

1. di revocare la precedente delibera n. 73 del 22.12.14 avente ad oggetto "DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI TASI - TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI 2015"

2. di determinare, per l'anno 2015, le seguenti aliquote per l'applicazione della TASI (Tributo servizi indivisibili):

ALIQUOTA 1,9 per mille

abitazioni principali ed assimilate e relative pertinenze, fabbricati non soggetti all'IMU

ALIQUOTA 1,0 per mille

Fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 9, comma 3 bis del D.L. n. 557 del 1993 convertito con modificazioni dalla L. n.133 del 1994

3.di precisare che nella determinazione delle predette aliquote viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile, per effetto del quale la TASI si rende applicabile solo alle fattispecie non assoggettate all'IMU.

4.di stabilire ai fini dell'applicazione della TASI che per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile; mentre per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

5. di dare atto che ai sensi dell'art. 11 del vigente regolamento IUC sono assimilate all'abitazione principale;

- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione soggiace l'eventuale pertinenza.

- l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500;

- dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso

6. di dare massima pubblicità delle aliquote e delle detrazioni nelle forme più adatte, oltre alla pubblicazione di tutta la documentazione e modulistica sul sito web istituzionale del Comune;

7. di precisare che le aliquote e le detrazioni d'imposta come sopra determinate contribuiranno ad assicurare l'equilibrio di bilancio;

8. di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2015;

9. Di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta, anche in quota parte :

- Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune.

- Servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un

cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale.

- Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale.

Come da seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi complessivi di riferimento:

- pubblica sicurezza e vigilanza € 80.000,00
- tutela del patrimonio artistico e culturale € 20.000,00
- servizi cimiteriali € 20.000,00
- servizi di manutenzione stradale, del verde pubblico, dell'illuminazione pubblica € 50.000,00
- servizi socio-assistenziali € 150.000,00
- servizio di tutela degli edifici ed aree comunali € 50.000,00

10. di trasmettere la presente deliberazione esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, ai fini dell'acquisizione dell'efficacia della deliberazione secondo le vigenti disposizioni di legge;

Con la presenza di n.13 componenti votanti n.11, con voti favorevoli n.10, voti contrari n.1 (Consigliere Borra Giancarlo) astenuti n.2 (Bacchini, Banini) legalmente espressi in modo palese per alzata di mano, a maggioranza di voti;

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4°, D.Lgs 267/2000.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Art. 49 comma 1 D.Lgs. 267 del 18.08.2000

Si rilascia parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Li 22-04-15

Il Responsabile del Servizio

F.to Rosati Dr. Bruno

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Art. 49 comma 1 D.Lgs. 267 del 18.08.2000

Si rilascia parere favorevole in ordine alla regolarità contabile

Li 22-04-2015

Il Responsabile del

Servizio finanziario

F.to Rosati Dr. Bruno

Il presente verbale, salva sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

Il Presidente
F.to Paolucci Francesca

Il Segretario Comunale
F.to AIUDI DOTT. GIUSEPPE

=====
Per copia conforme all'originale
TAVULLIA, li 15-05-15

IL SEGRETARIO COMUNALE
AIUDI DOTT. GIUSEPPE

=====
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico, accessibile al pubblico, di questo Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza odierna (Art. 124 D.Lgs. 267/2000 - art.32, 1° comma, L.69/2009).

[] Non é soggetta a controllo preventivo di legittimità .

TAVULLIA, li 15-05-15

Il Segretario Comunale
F.to AIUDI DOTT. GIUSEPPE

=====
ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, é divenuta esecutiva il

[] E' stata inoltre dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4^, D.Lgs. 267/2000);
TAVULLIA, li

Il Segretario Comunale
F.to AIUDI DOTT. GIUSEPPE